ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 14, del mese di Maggio alle ore 14:00, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 45055/2015 **DECRETO N. 128**

ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DITTA GOBBI SPARE PARTS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA - VIA CAPANNAGUZZO N. 3681. AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI LONGIANO - VIA PIO LA TORRE N. 28.

IL PRESIDENTE

Su proposta della P.O. Procedimenti Unici del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Premesso che:

- in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. 205/10;
- il Decreto sopra richiamato mantiene in capo alle Regioni le competenze inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti disciplinate, tra l'altro, all'articolo 208;
- la Regione Emilia-Romagna con propria Legge n. 5 del 1 giugno 2006, al capo II, conferma le funzioni ambientali conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto nella Provincia l'Ente deputato al rilascio delle autorizzazioni ad attività di smaltimento e recupero rifiuti;

Dato atto che la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena – via Capannaguzzo n. 3681, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28** con D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010, precedentemente rilasciata alla ditta GOBBI SPARE PARTS S.r.l. e successivamente volturata a favore della suddetta ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** con Determinazione n. 2449 del 15.11.2011, prot. n. 111093/11, a seguito di intervenuta variazione della forma societaria;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 27.11.2014 con note prot. nn. 108911/14, 108913/14 e 108914/14, con cui la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ha richiesto all'Ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena la **modifica** della suddetta D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010 e s.m.i., al fine di:

- avviare l'operazione di recupero R13 (messa in riserva) sui rifiuti contrassegnati dal codice CER 160801, costituiti da monolite ceramico polverulento, per un quantitativo pari a 250 t/anno, aumentando così i quantitativi di rifiuti complessivamente gestiti presso l'impianto da 1.900 a 2.150 t/anno;
- inserire l'operazione di recupero R12 ("*scambio di rifiuti prima di una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11*") sui rifiuti costituiti da catalizzatori esauriti, contrassegnati dal codice CER 160801 (allo stato fisico solido), sui quali attualmente la medesima ditta effettua esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13;

Dato atto che la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, nell'ambito della suddetta istanza di modifica, ha richiesto di ricomprendere nell'**autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con atto n. 283 del 06.08.2010, prot. n. 79606/10, ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto, finalizzata all'inserimento di un nuovo punto di emissione E2 in cui convogliare il flusso gassoso derivante dalle operazioni di aspirazione e trattamento delle polveri prodotte dalla fase di deposito degli involucri ferrosi, dopo l'apertura del catalizzatore esaurito e la separazione del monolite catalitico ceramico;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 02.12.2014, prot. n. 109986/14;

Evidenziato che la Conferenza Provinciale nella seduta del 22.01.2015, alla luce dell'istruttoria svolta, ha ritenuto necessario chiedere integrazioni, così come comunicate alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** con nota del 02.02.2015, prot. n. 10227/15;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** in data 02.03.2015, prot. n. 21262/15;

Dato atto che il Comune di Longiano con note acquisite al prot. prov.le n. 257 del 07.01.2015 e prot. prov.le n. 31523 del 30.03.2015, ha espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPA e AUSL, all'accoglimento della suddetta istanza;

Considerato che la Conferenza Provinciale nella seduta del 10.04.2015, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso **parere favorevole** alla modifica della suddetta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con contestuale rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dell'autorizzazione per la gestione rifiuti e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita nota, del Manuale operativo di gestione dell'impianto e della procedura di rilevazione della radioattività, opportunamente revisionati come indicato dagli Enti durante la seduta stessa;

Vista la documentazione presentata dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** in data 17.04.2015, con note prot nn. 37166/15 e 37170/15, in riscontro a quanto specificamente richiesto con nota del 14.04.2015, prot. n. 35715/15, a seguito delle risultanze della suddetta Conferenza Provinciale del 10.04.2015;

Preso atto che per l'installazione del suddetto nuovo punto di emissione in atmosfera E2, non sono necessari interventi edili, così come dichiarato dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** durante la Conferenza Provinciale durante la seduta del 10.04.2015;

Visti *in particolare* gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 02.03.2015, prot. n. 21262/15

1) Elaborato grafico *"Tav. P.6 rev.3 – Planimetria lay-out rifiuti"*, scala 1:100, datato febbraio 2015, a firma del dr. R. Bassissi e della ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**
2) Relazione denominata *"Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale"*, datata 19.02.2015, a firma dei TCA, R. Bassissi e F. Pirondi

Documentazione pervenuta in data 17.04.2015, prot. n. 37166/15

3) Elaborato denominato *"Manuale operativo di gestione dell'impianto"*, datato aprile 2015, a firma del dr. R. Bassissi e della ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**

Documentazione pervenuta in data 17.04.2015, prot. n. 37170/15

4) Relazione denominata *"Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile"*, Rev. 1, datata 14.04.2015 a firma dell'ing. F. Pastremoli

Richiamati gli elaborati presentati nelle precedenti istanze relative alla realizzazione dell'impianto e gestione rifiuti e all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non modificati dagli elaborati sopraccitati;

Visto il Rapporto istruttorio elaborato dall'Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia della Provincia di Forlì-Cesena datato 05.05.2015, depositato agli atti dell'Ufficio Impianti;

Verificato che l'impianto in esame ricade in area *"disponibile"* per la localizzazione di impianti di smaltimento o recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 6 delle N.T.A. del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.2007;

Dato **atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle modifiche apportate, nonché per motivi di semplificazione e di razionalizzazione degli atti amministrativi, revocare la D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010 e s.m.i., nonché l'autorizzazione n. 283 del 06.08.2010, prot. n. 79606/10, mantenendone in vigore le prescrizioni non modificate dal presente atto, e procedere al contestuale rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, che tenga conto delle modifiche proposte dalla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** e valutate positivamente con prescrizioni dalla Conferenza Provinciale nella seduta del 10.04.2015;

Acquisito in data 20.04.2015 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**;

Considerato che dalla consultazione dell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale della

Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena in data 11.05.2015, risulta che la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** ha presentato alla medesima Prefettura domanda di iscrizione nel suddetto Elenco per la Sezione II (*"Trasporto anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi"*) di cui all'art. 1, comma 53, lett. b) della L. n. 190/12;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D.L. 24.06.2014, n. 90 (convertito in Legge 11.08.2014, n. 114), secondo cui in particolare, in prima applicazione e comunque non oltre il 24.06.2015, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/11, per le attività indicate all'art. 1, comma 53 della L. 190/12, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi di White List di cui al suddetto art. 1, comma 53 della L. 190/12;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato, altresì, che la modifica in esame comporta la variazione del quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso l'impianto, nonché l'inserimento dell'operazione di recupero R12 e che pertanto si rende necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03;

Considerato che tale delibera agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo **minimo** pari a **20.000,00 €**);
- per l'operazione di recupero **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo **minimo** pari a **75.000,00 €**);

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva R13 presso l'impianto sarà pari a 24 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato all'operazione di recupero R12 sarà pari a 1.900 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- 24 t x 140,00 €/t = € 3.360 (per l'operazione **R13**);
- 1.900 t x 12,00 €/t = € 22.800 (per l'operazione **R12**);

Dato atto che l'**importo della garanzia finanziaria** da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena per l'esercizio dell'impianto in oggetto, dovrà essere adeguato al minimo previsto per ciascuna delle suddette operazioni di recupero, e che pertanto l'importo da richiedersi è complessivamente pari a **€ 95.000,00**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 *"Riforma del sistema regionale e locale"* e s.m.i.;

- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale n. 1089 del 23.05.2013, prot. n. 83940/13, di affidamento della Posizione Organizzativa "Procedimenti Unici" presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";*

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, da parte della P.O. "Procedimenti Unici" e della Responsabile del Procedimento;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla Posizione Organizzativa "Procedimenti Unici" in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

D E C R E T A

1) **di dare atto** che il presente decreto, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 5), **revoca** i seguenti atti rilasciati alla ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, avente sede legale in Comune di Cesena – via Capannaguzzo n. 3681 e impianto sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**:
   - **D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010** e successiva voltura rilasciata con **determinazione n. 2449 del 15.11.2011, prot. n. 111093/11**, relativamente alla gestione rifiuti;
   - **Autorizzazione n. 283 del 06.08.2010, prot. n. 79606/10**, relativamente alle emissioni in atmosfera;
2) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**, con sede legale in Comune di Cesena – via Capannaguzzo n. 3681, ad esercitare l'attività di recupero rifiuti presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**, nel rispetto delle condizioni riportate negli **Allegati A e B** al presente decreto;
3) **di approvare** l'**Allegato A** e l'**Allegato B** al presente decreto quali **parti integranti e sostanziali dello stesso**;
4) **di dare atto** che il presente decreto, **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
   - autorizzazione alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di efficacia del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della Delibera di

Giunta Regionale n. 1991/2003, deve essere adeguata nell'importo e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. In particolare:

a) il nuovo importo della garanzia finanziaria da prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena, è pari a **€ 95.000,00**;

b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

c) la ditta potrà provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria esistente ovvero potrà prestarne una nuova in sostituzione di quella attualmente depositata;

d) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
   - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
   - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
   - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. **In ogni caso l'efficacia del presente atto è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia dell'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata**;

f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6) **di precisare** che la validità del presente provvedimento e dei relativi **Allegati A** e **B** resta quella fissata ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010, e precisamente fino al **31 luglio 2020**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

7) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;

8) **di dare atto** che la Sezione Provinciale di ARPA è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9) **di fare salvi**:
   - i diritti di terzi;
   - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
   - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
   - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
   - quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;

- la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura di Forlì-Cesena nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla domanda di iscrizione alla White List attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

10) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

11) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Provinciale di ARPA – Distretto di Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, ad ATERSIR, al Servizio Tecnico Bacino Romagna, alla ditta in oggetto, al Comune di Longiano e al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di rispettiva competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato efficace dal momento della sua adozione.

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – via Pio La Torre n. 28**, alle seguenti prescrizioni:

1) i codici CER in ingresso al suddetto impianto, le operazioni di recupero e i quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER		*Operazioni autorizzate*	*Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo*	*Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)*
A	***160801***	*catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) SOLIDO INTERO*	**R13-R12**	**70 t**	**1.900 t/a**
B	***160801***	*catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) SOLIDO POLVERULENTO*	**R13**	**24 t**	**250 t/a**

2) i rifiuti contrassegnati dal codice CER 160801 (stato fisico polverulento), prodotti dall'operazione di recupero R12, dovranno essere mantenuti separati dai rifiuti identificati con il medesimo codice CER sottoposti esclusivamente all'operazione di stoccaggio (messa in riserva-R13);

3) i rifiuti contrassegnati dal codice CER 160801 allo stato fisico polverulento, sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13), consistente nello stoccaggio senza alcuna lavorazione, possono provenire unicamente da impianti che abbiano prodotto i rifiuti stessi;

4) i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

5) l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nell'Elaborato denominato ***"Manuale operativo di gestione dell'impianto"*** citato al punto 3) della premessa narrativa, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici **settori**, così come individuati nell'Elaborato grafico ***"Tav. P.6 rev.3 – Planimetria lay-out rifiuti"*** citato al punto 1) della premessa narrativa;

6) il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;

7) il materiale ottenuto dalle lavorazioni dei rifiuti non potrà essere considerato materia prima seconda (MPS). Lo stesso resta pertanto sottoposto alla normativa sui rifiuti;

8) il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

9) non essendo stato previsto nessun tipo di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nel piazzale esterno, è vietato stoccare sullo stesso qualsiasi tipo di rifiuto;

10) tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso;

11) le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es. area di conferimento, area stoccaggio catalizzatori selezionati, ecc.) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;

12) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;

13) il rifiuto costituito sia dal materiale ceramico raccolto sotto le cesoie sia le polveri in uscita dall'impianto di abbattimento, considerata la loro natura particolarmente polverulenta, dovrà essere stoccato esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta e sullo stesso non potranno essere effettuate operazioni manuali;

14) il Gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

15) dovrà essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;

16) qualora nel corso dell'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti stessi, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli Enti di controllo;

17) l'impianto dovrà essere sottoposto a pulizie periodiche ed accurate;

18) dovrà essere mantenuta l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne. Qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto;

19) è vietato lo stoccaggio di rifiuti sfusi nell'azienda;

20) nel caso vi siano modifiche che incidano sull'assetto acustico dell'attività, ad esempio ulteriori sorgenti disturbanti all'esterno e/o modifiche al lay-out di lavorazione dell'attività, che comportino una significativa variazione dell'impatto acustico nei confronti dei recettori sensibili rispetto a quanto descritto nella Relazione denominata *Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale"* citata al punto 2) della premessa narrativa, dovrà essere preventivamente predisposta una nuova valutazione di impatto acustico atta a descrivere e valutare la nuova situazione. Tale nuova valutazione dovrà essere presentata all'Ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena entro 60 giorni prima dell'inizio dell'attività sopraccitata;

21) il controllo radiometrico dovrà essere effettuato attenendosi a quanto previsto nella Relazione presentata a firma dell'esperto qualificato, denominata *"Procedura per il controllo radiometrico dei carichi di materiali metallici e altri materiali effettuato con strumentazione portatile"* citata al punto 4) della premessa narrativa;

22) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

23) alla **cessazione dell'attività**, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito secondo le indicazioni fornite al Capitolo 5 *"Piano di ripristino"* del Manuale operativo di gestione dell'impianto citato al punto 3) della premessa narrativa. In particolare, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

ALLEGATO B

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A) PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 283 del 06/08/10 prot. n. 79606/10 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avente una durata di 15 anni dalla data di rilascio, per una emissione E1 – APERTURA MARMITTE CATALITICHE ESAURITE. Con l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta conferma le caratteristiche autorizzate della emissione E1 e chiede l'inserimento di una nuova emissione E2 derivante dal nuovo sistema di aspirazione e trattamento delle polveri prodotte dalla fase di deposito degli involucri ferrosi dopo la separazione dal monolite catalitico.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22.01.2015, preso atto del parere istruttorio di ARPA consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E2 – Stoccaggio involucri metallici - Gli inquinanti sono costituiti da polveri di argento, alluminio, bario, boro, cobalto, cromo, ferro, iridio, manganese, molibdeno, nichel, oro, palladio, piombo, platino, rame, renio, rodio, selenio, vanadio e zinco. Per la determinazione dei limiti si fa riferimento all'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, alla Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04.06.1999 e alla DGR 2236/09 e s.m.i.

1. In relazione ai metalli, si rileva che il cobalto è presente nella classe II del punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)" della Parte II dell'allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.; il selenio e il nichel sono presenti nella classe II del punto 2 "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B)" della stessa parte dell'allegato I, mentre il cromo III, manganese, palladio, piombo, platino, rame, rodio e il vanadio sono presenti nella classe III dello stesso punto. Argento, alluminio, bario, boro, ferro, iridio, molibdeno, oro e renio non compaiono in tale allegato, né nella normativa regionale. Si riportano, di seguito, le tabelle riportanti i valori delle soglie di rilevanza e i valori di emissione relative ai punti sopra indicati:

1.1 *"Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)"*

		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I		0,5 g/h	0,1 mg/Nm^3
Classe II	Cobalto	5 g/h	1 mg/ Nm^3
Classe III		25 g/h	5 mg/ Nm^3

2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B)

		Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I		1 g/h	0,2 mg/Nm^3
Classe II	Selenio, Nichel	5 g/h	1 mg/ Nm^3
Classe III	Cromo III, manganese, palladio, piombo, platino, rame, rodio, vanadio	25 g/h	5 mg/ Nm^3

Relativamente alla tabella del punto 2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B), fermi restando i valori di emissione sopra indicati:

a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
   - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:
   - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

2. In riferimento al valore limite per le polveri, analogamente a quanto eseguito nell'istruttoria precedente, si prende a riferimento il punto 4.13.12 "RECUPERO METALLI DA ROTTAMI E SCORIE" dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04.06.1999. Tale valore viene ridotto del 10%, come stabilito dall'allegato 1, suballegato 2, del D.M. 05/02/98, per cui si applica un valore limite pari a 18 mg/Nmc. La riduzione del 10% va applicata anche al valore limite dei metalli di cui al punto precedente.

Quadro riassuntivo dei limiti di emissione

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E2 Stoccaggio involucri metallici	Polveri	18
	Metalli totali *come sommatoria di:* Cobalto e suoi composti, espressi come Co Cromo III e suoi composti, espressi come Cr Nichel e suoi composti, espressi come Ni Manganese e suoi composti, espressi come Mn Palladio e suoi composti, espressi come Pd Piombo e suoi composti, espressi come Pb Platino e suoi composti, espressi come Pt Rame e suoi composti, espressi come Cu Rodio e suoi composti, espressi come Rh Selenio e suoi composti, espressi come Se Vanadio e i suoi composti, espressi come V	4,5
	di cui Cobalto e suoi composti, espressi come Co	< 0,9
	Selenio e suoi composti, espressi come Se + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	< 0,9

Trattandosi di una nuova emissione, dovrà essere messa in esercizio e quindi, entro 30 giorni, a regime, con esecuzione di tre autocontrolli nei primi 10 giorni di funzionamento a regime e, successivamente, con frequenza annuale.

Si ritiene altresì che il quadro dei valori limite stabiliti per E2, segnatamente per quanto concerne i limiti specifici per cobalto, selenio e nichel, debbano essere applicati anche alla emissione esistente E1, dal momento che entrambe derivano da lavorazioni analoghe e coinvolgono gli stessi inquinanti.

Nella medesima seduta della Conferenza il rappresentante della Ditta ha dichiarato quanto di seguito indicato:

- è presente una caldaia alimentata a metano di potenzialità termica inferiore a 35 kW per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- in merito alla portata della emissione E2, è corretto il valore di 14.000 Nmc/h indicato nel quadro riassuntivo delle emissioni.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22.01.2015 ha espresso parere favorevole alla modifica

dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 381/83289 del 31.08.2010 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di ARPA e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 22.01.2015 e del 10.04.2015, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 27.11.2014, prot. nn. 108911/14, 108913/14 e 108914/14, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

   CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (< 35 kW, a metano)

   relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D) EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero rifiuti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – APERTURA MARMITTE CATALITICHE ESAURITE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc

Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e cuoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc

di cui

Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – STOCCAGGIO INVOLUCRI METALLICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc

Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e cuoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc

di cui

Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento prot. n. 88788 del 02.09.2011 redatto da ARPA "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera", disponibile alla sezione "modulistica" dell'Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia nella pagina "Ambiente" del sito web della Provincia (www.provincia.fc.it). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento di ARPA sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento di ARPA sopracitato.

3. La Ditta dovrà comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), alla Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia, al Comune di Longiano e ad ARPA la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 2**.

4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

5. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata alla Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia e ad ARPA, i dati relativi ai controlli effettuati.

6. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione N. 1** (emissione esistente per la quale sono introdotti nuovi parametri e relativi valori limite in emissione). Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata alla Provincia di Forlì-Cesena Ufficio Emissioni in atmosfera – Reti energia e ad ARPA, i dati relativi al controllo effettuato.

7. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni N. 1 e N. 2** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di ARPA competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Delibera prot. n. 45055 del 12/05/15)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Tamara Mordenti – Responsabile della P.O. Procedimenti Unici dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

.....

La sottoscritta Luana Francisconi - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

.....

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa .....

.....

Lì, 12/5/15

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

.....

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

X Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 13/5/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .....

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO GENERALE**

PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia dal 21 MAG. 2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Bagnato, Segretario Generale della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, secondo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, certifico che il presente file è copia per immagine su supporto informatico conforme al documento formato in origine come documento analogico.

Firmato con firma digitale rilasciata da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.
Dott.ssa Francesca Bagnato Segretario Generale della Provincia di Forlì-Cesena.

Forlì, 12.06.2015

Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Impianti

TRASMISSIONE VIA PEC
Fascicolo n. 2014/09.09.03/29
FL/cv

Forlì, 17 giugno 2015

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681. Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti, sito in Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 28.
Trasmissione decreto presidenziale.

Spett.le **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**
gobbisp@pec.it

e p.c.

ARPA Sez. Prov.le di Forlì-Cesena
Distretto di Cesena
aoofc@cert.arpa.emr.it

Azienda USL della Romagna
Dip.to di Sanità Pubblica di Cesena
sanita.pubblica@pec.ausl-cesena.emr.it

Comune di Longiano
comune.longiano@cert.provincia.fc.it

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Cesena
stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it

ATERSIR
dgatersir@pec.atersir.emr.it

Ufficio Emissioni in Atmosfera - sede

In allegato alla presente si trasmette copia digitale del **Decreto del Presidente della Provincia n. 128/45055 del 14.05.2015**, con il quale è stata rilasciata la modifica dell'autorizzazione in oggetto.

Si evidenzia che, trattandosi di documento firmato digitalmente, codesta ditta dovrà conservare il file con estensione .pdf.p7m per tutto il corso di validità della autorizzazione, in quanto costituisce il documento "originale" valido legalmente.

Eventuali copie stampate dal file pdf.p7m dovranno essere corredate dal Certificato di Firma Digitale stampabile come indicato nell'allegato file PEC_istruzioni_firma_atti.pdf. Si precisa che, in ogni caso, tali copie non costituiscono una copia conforme dell'originale.

Si rammenta altresì che la marca da bollo annullata con identificativo n. 01094143174498 dovrà essere conservata agli atti ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta.

La presente nota va conservata in allegato al citato atto di autorizzazione per comprovare l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

La Responsabile del procedimento
(Dr.ssa Luana Francisconi)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

d:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\3542516.odt

Responsabile: Dr.ssa Tamara Mordenti
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714243 fax 0543/447243
e-mail: tamara.mordenti@provincia.fc.it
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it

Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Impianti

TRASMISSIONE VIA PEC

Fascicolo n. 2014/09.09.03/29
FL/fl

Forlì, 14 luglio 2015

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Ditta **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681. Modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti, sito in Comune di Longiano - via Pio La Torre n. 28.

Accettazione appendici garanzia finanziaria

Spett.le **GOBBI SPARE PARTS S.p.A.**
PEC: gobbisp@pec.it

Con la presente si comunica che **l'appendice n. 076764392 del 02.07.2015** e **n. 3 del 08.07.2015** alla polizza fideiussoria n. 069147721, emesse a favore di **Gobbi Spare Parts S.p.A.** pervenute in data 13.07.2015, prot. prov.le n. 64050/15, emesse da **ALLIANZ S.p.A.,** inerenti la prestazione della garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di cui all'oggetto, è conforme a quanto stabilito al punto 5) del Decreto del Presidente n. 128 del 14.05.2015, prot. n. 45055/15.

La presente nota va conservata in allegato al citato atto per comprovare l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

La Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
(Dr.ssa Tamara Mordenti)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

d:\inetpub\wwwroot\ulisse\iride\tmp\3578224.odt

Responsabile: Dr.ssa Tamara Mordenti
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714243 fax 0543/447243
e-mail: tamara.mordenti@provincia.fc.it
p.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it